

STATUTO SOCIALE

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

1. Denominazione

È costituita una società per azioni sotto la denominazione ("Società"):

"U-POWER GROUP S.P.A.".

La Società può aggiungere accanto alla propria denominazione sociale le parole "Società Benefit" o, in forma abbreviate, "SB".

2. Sede

2.1 La Società ha sede in Comune di Paruzzaro (NO), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese.

2.2 L'Organo amministrativo può istituire e sopprimere filiali e sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, agenzie, rappresentanze e uffici corrispondenti in Italia e all'estero, nonché trasferire la sede della Società nel territorio nazionale.

2.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal relativo libro sociale.

3. Oggetto sociale

3.1 La Società ha per oggetto l'acquisizione e la gestione di partecipazioni in società od enti, aventi sede sia in Italia che all'estero, industriali e/o commerciali e/o di servizi, operanti nel, ovvero con riguardo al, settore dell'abbigliamento, della calzatura, dei connessi articoli accessori e di pelletteria in genere, nonché della relativa industria meccanica ed elettronica di produzione dei suddetti beni e della relativa componentistica, ed altresì in società od enti immobiliari, nei confronti dei quali la Società potrà svolgere funzioni di indirizzo strategico e/o di coordinamento.

Nell'interesse delle società partecipate o delle controllante, la Società potrà svolgere ogni attività connessa o strumentale rispetto all'attività propria o a quelle delle partecipate o controllate medesime. A tal fine la Società potrà provvedere, in particolare:

- al coordinamento delle risorse manageriali delle società partecipate o controllate, da attuare mediante idonee iniziative di formazione;
- al coordinamento amministrativo e finanziario delle società partecipate o controllate, compiendo in loro favore ogni opportuna operazione ivi inclusa la concessione di finanziamenti, nonché, più in generale, l'impostazione e/o la gestione dell'attività amministrativa e/o finanziaria delle medesime;
- alla fornitura di altri servizi in favore delle società partecipare o controllate in aree di specifico interesse aziendale.

La Società ha altresì ad oggetto l'acquisto, sia in proprietà che in godimento (licenza d'uso, concessioni, ecc.), lo sviluppo in proprio, la gestione e lo sfruttamento di marchi, brevetti, *know how* e diritti di proprietà intellettuale ed industriale di qualsivoglia genere.

Potrà altresì acquistare, vendere, permutare e gestire, titoli azionari e obbligazionari in genere, titoli emessi o garantiti dallo Stato, nonché acquistare, vendere, permutare, gestire, amministrare e locare, sia in qualità di locatore che di conduttore, beni mobili (anche registrati) ed immobili in genere. La Società potrà altresì svolgere attività di produzione e commercio di abbigliamento e scarpe di sicurezza e di tutti gli accessori ed i componenti affini, nonché attività di studio, ricerca, progettazione, costruzione, commercio, rappresentanza di macchinari ed impianti industriali, con particolare riguardo al settore dell'abbigliamento tecnico da lavoro e delle calzature di sicurezza e relative componentistiche; a tal fine potrà svolgere l'attività di consulenza e di organizzazione aziendale nelle aree della pianificazione, della produzione, del controllo e delle strategie nonché attività di ricerca, consulenza ed intermediazione nella commercializzazione di sistemi e tecnologie.

Potrà inoltre compiere ogni operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, che l'Organo Amministrativo riterrà necessaria od utile al conseguimento dell'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico, nonché effettuare prestazione di fidejussioni e garanzie reali a favore delle controllate, collegate, controllanti e controllate da una stessa controllante e, in generale, a favore di società del gruppo.

Restano in ogni caso escluse dall'oggetto sociale le attività per le quali la legge prevede speciali requisiti o autorizzazioni quale l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività e dei servizi di investimento, nonché l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti.

3.2 La Società, nell'esercizio delle suddette attività economiche, intende perseguire le seguenti finalità di beneficio

comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, territorio, ambiente e altri portatori di interesse, attraverso lo svolgimento di attività il cui obiettivo è quello di generare un misurabile valore sociale nel pubblico interesse e di creare le premesse per il mantenimento di risultati economici soddisfacenti:

a) La protezione del pianeta.

La ricerca sistematica e l'implementazione di soluzioni innovative in grado di fronteggiare le sfide ambientali globali, che abbiano l'obiettivo di limitare gli impatti ambientali promuovendo una cultura di utilizzo responsabile delle risorse e considerando l'intero ciclo di vita del prodotto.

A tal fine, la società si pone l'obiettivo di:

- minimizzare il proprio impatto sui cambiamenti climatici, facendosi parte attiva per il loro contrasto;
- favorire lo sviluppo di pratiche di economia circolare, sia durante la fase di creazione che di utilizzo e fine vita dei propri prodotti.

b) La promozione della sicurezza e del benessere delle persone.

La Società si impegna nel continuo miglioramento delle caratteristiche tecniche e qualitative dei propri prodotti che si configurano come Dispositivi di Protezione Individuale per contribuire a migliorare la sicurezza sul lavoro, la qualità della vita ed il benessere delle persone.

c) Il valore delle persone.

La Società si impegna a perseguire la creazione delle migliori condizioni possibili per attrarre, far crescere e trattenere persone di talento. Persegue l'impegno a sostenere pratiche e spazi di lavoro a misura di tutti per creare una cultura inclusiva e flessibile. La Società si impegna a garantire pari dignità ed opportunità a tutte le persone a prescindere dal Paese di origine, cultura o religione di appartenenza, dal genere o dall'orientamento sessuale, dalle opinioni politiche e da ogni altra caratteristica e stile personale.

d) Lo sviluppo e la valorizzazione delle comunità all'interno delle quali opera.

La Società favorisce lo sviluppo culturale, sociale ed economico delle comunità nelle quali opera, sia a livello internazionale che locale, con iniziative di sensibilizzazione sui temi dello sviluppo sostenibile e del bene comune.

Nel perseguimento del proprio oggetto sociale e nel rispetto dei principi che ispirano i propri obiettivi, la Società si impegna a creare, sostenere e sviluppare progetti e partnership con entità nazionali o straniere, pubbliche o private.

4. Durata

La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento), salvo proroga od anticipato scioglimento da parte dell'Assemblea degli azionisti.

CAPITALE SOCIALE - MAGGIORAZIONE DEI DIRITTI DI VOTO - VERSAMENTI DEI SOCI - OBBLIGAZIONI- RECESSO

5. Capitale Sociale

Il capitale sociale interamente sottoscritto e versato è di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00), suddiviso in n.100.000.000,00 (cento milioni/00) di azioni ordinarie prive di indicazioni del valore nominale.

Le azioni conferiscono agli aventi diritto tutti i diritti patrimoniali e i diritti amministrativi riconosciuti dallo Statuto e dalla legge, sono indivisibili e sono liberamente trasferibili e, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, ogni azione dà diritto a un voto. Il regime di emissione e circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa, anche regolamentare, vigente; in particolare, le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e ss. del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni ("TUF"), e comunque da qualunque disposizione normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

La Società può emettere azioni e/o strumenti finanziari a norma dell'articolo 2346 e dell'articolo 2349 del codice civile, e nel rispetto delle altre disposizioni di legge applicabili.

Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2441, quarto comma, del Codice Civile.

L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 18 marzo 2021 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, fino al 18 marzo 2026, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo cod. civ., per un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% del numero di azioni ordinarie complessivamente in circolazione alla data di rilascio della delega. In particolare, il capitale sociale potrà esser aumentato (i) in denaro, ovvero (ii) mediante conferimento di beni in natura quali aziende, rami d'azienda o partecipazioni, nonché beni strumentali se conferenti con l'oggetto sociale della Società e/o delle società da questa partecipate, in ogni caso a condizione che il prezzo

di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, in entrambi i casi al Consiglio di Amministrazione è conferito ogni potere per fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (in coerenza con quanto sopra previsto e comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie, restando inteso che la parità contabile implicita di emissione potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando i limiti di legge. In caso di aumento da liberarsi in natura, il Consiglio di Amministrazione potrà avvalersi delle modalità di valutazione di cui all'articolo 2343 o di cui all'articolo 2343 ter del codice civile.

6. Maggiorazione del diritto di voto

6.1 A ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal successivo paragrafo, sono attribuiti n. 2 (due voti).

6.2 Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, l'accertamento dei presupposti ai fini dell'attribuzione del voto maggiorato viene effettuato dalla Società sulla base delle risultanze di un apposito elenco ("Elenco") tenuto a cura della Società, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente, cui dovrà iscriversi l'azionista che intenda beneficiare della maggioranza del diritto di voto, secondo le disposizioni che seguono:

- a) l'azionista che intende iscriversi nell'Elenco ne fa richiesta alla Società nei modi e nei termini previsti da un apposito regolamento pubblicato sul sito internet della Società;
- b) la Società, a fronte della verifica dei presupposti necessari, provvede all'iscrizione nell'Elenco entro il giorno 15 del mese solare successivo a quello in cui è pervenuta la richiesta di iscrizione dell'azionista, corredata dalla documentazione di cui sopra;
- c) successivamente alla richiesta di iscrizione, il titolare delle azioni per le quali è stata effettuata l'iscrizione nell'Elenco - o il titolare del diritto reale che ne conferisce il diritto di voto - deve comunicare senza indugio alla Società, direttamente o tramite il proprio intermediario, ogni ipotesi di cessazione del voto maggiorato e dei relativi presupposti.

6.3 La maggiorazione del diritto di voto sarà efficace alla

prima data nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo al decorso di ventiquattro mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco, senza che siano medio tempore venuti meno i presupposti per la maggiorazione del diritto; o (ii) la data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, del TUF (cd. *record date*) prima di un'eventuale Assemblea, successiva al decorso di ventiquattro mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco, senza che siano *medio tempore* venuti meno i presupposti per la maggiorazione del diritto.

6.4 Senza pregiudizio di quanto previsto al paragrafo 6.8, la cessione delle azioni a titolo oneroso o gratuito, ivi comprese le operazioni di costituzione o alienazione, anche temporanea, di diritti parziali sulle azioni in forza delle quali l'azionista iscritto nell'Elenco risulti (*ex lege* o contrattualmente) privato del diritto di voto, comporta la perdita immediata della maggiorazione del voto limitatamente alle azioni oggetto di cessione. La maggiorazione del diritto di voto viene altresì meno in caso di cessione, diretta o indiretta, di partecipazioni di controllo detenute in società o enti che a loro volta detengano azioni della Società a voto maggiorato in misura superiore alla soglia che richiede la comunicazione alla Società e alla Consob di partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa vigente. Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dall'articolo 93 del TUF.

6.5 Colui al quale spetta il diritto di voto può irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato per le azioni dal medesimo detenute, con comunicazione da inviare alla Società nei modi e nei termini previsti da un apposito regolamento pubblicato sul sito internet della Società. La rinuncia ha effetto permanente e se ne dà atto nell'Elenco, fermo restando il diritto di iscriversi nuovamente da parte dell'azionista che successivamente intenda beneficiare della maggiorazione del diritto di voto.

6.6 In aggiunta a quanto previsto ai paragrafi 6.4 e 6.5, la Società procede alla cancellazione dall'Elenco nei seguenti casi:

- (a) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;
- (b) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto legittimante e/o del

relativo diritto di voto.

6.7 L'Elenco è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, del TUF (cd. *record date*).

6.8 Il diritto di voto maggiorato è conservato (i) in caso di successione per causa di morte, (ii) in caso di costituzione, da parte del soggetto iscritto nell'Elenco, di pegno o usufrutto sulle azioni, fintanto che il diritto di voto rimanga attribuito al soggetto costituente il pegno o concedente l'usufrutto, e (iii) in casi di fusione e scissione del titolare delle azioni. Nei casi di cui ai punti (i) e (iii) che precedono, gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione della persona fisica dante causa.

6.9 La maggiorazione del diritto di voto si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione (le "Azioni di Nuova Emissione"): (i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 del codice civile spettanti al titolare in relazioni alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "Azioni Preesistenti"); (ii) spettanti in cambio delle Azioni Preesistenti in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda; (iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Preesistenti nell'ambito di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione. In tali casi, le Azioni di Nuova Emissione acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di 24 (ventiquattro) mesi; invece, ove la maggiorazione di voto per le Azioni Preesistenti non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Azioni di Nuova Emissione dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato con riferimento alle Azioni Preesistenti a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco.

6.10 La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi e che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

7. Versamenti dei Soci

7.1 I versamenti sulle azioni saranno richiesti dall'Organo Amministrativo, quando lo ritenga opportuno, in una o più volte, almeno quindici giorni prima di quello fissato per il versamento e nei modi che reputerà convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse legale aumentato di cinque punti, in ogni caso non superiore ai limiti di volta in volta risultanti dalla Legge 108 del 7 marzo 1996, e successive modifiche e integrazioni.

7.2 I soci possono eseguire, su richiesta dell'Organo Amministrativo ed in conformità alle disposizioni applicabili anche di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero effettuare finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico e attività finanziarie nei confronti del pubblico ai sensi delle applicabili disposizioni normative in materia bancaria e creditizia.

Nel caso di assunzione di fondi dai soci con obbligo di rimborso (finanziamenti), l'Organo Amministrativo determinerà se il finanziamento sia fruttifero o meno di interessi. Il finanziamento potrà essere effettuato dai soci anche in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni sociali nella Società.

In caso di versamento dei soci in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale sociale e ciò previa conforma decisione del competente organo sociale.

8. Obbligazioni

8.1 La Società potrà emettere obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle disposizioni di legge.

La competenza per l'emissione di obbligazioni ordinarie è attribuita all'Organo Amministrativo.

L'emissione di obbligazioni convertibili o con *warrant* è deliberata dall'Assemblea straordinaria nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2420-bis del codice civile e dalle altre disposizioni di legge applicabili, ferma restando la facoltà dell'Assemblea di delegare all'Organo Amministrativo i poteri necessari per l'emissione di obbligazioni convertibili in conformità con l'articolo 2420-ter del codice civile ed alle altre disposizioni di legge applicabili.

8.2 All'Assemblea degli obbligazionisti si applicano le stesse disposizioni previste nei successivi articoli del presente Statuto in relazione alla disciplina dell'Assemblea straordinaria degli azionisti in quanto compatibili.

9. Recesso

Il diritto di recesso del socio è regolato dalle norme di legge in materia.

Il diritto di recesso non spetta con riferimento alle delibere riguardanti:

- a) la proroga del termine di durata della Società; e
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

ASSEMBLEE

10. Assemblea degli azionisti

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

11. Convocazione

11.1 L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo ed è convocata presso la sede sociale, oppure anche fuori della sede sociale, purché in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione Europea, ogniqualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

11.2 L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo mediante avviso di convocazione contenente oltre l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, anche le ulteriori informazioni previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea è pubblicato, nei termini di legge, sul sito internet della Società ed in conformità alle altre modalità previste dalla disciplina normativa e regolamentare di volta in volta vigente.

11.3 L'Assemblea si tiene in un'unica convocazione, salvo che l'Organo amministrativo, per una determinata Assemblea, abbia deliberato di indicare la data della seconda ed, eventualmente, della terza convocazione, secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dandone notizia nell'avviso di convocazione.

11.4 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'Organo

Amministrativo almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della Società, che dovranno essere indicate dagli amministratori nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 154-ter del TUF e comunque da qualunque disposizione normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

12. Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

12.1 I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere per iscritto, entro i termini previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti, l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato con le modalità indicate al precedente articolo 11, entro i termini previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti.

12.2 I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, ovvero presentino nuove proposte di delibera sulle materie già all'ordine del giorno, predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione, o sulle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Detta relazione è consegnata all'Organo Amministrativo entro il termine ultimo previsto per la presentazione della richiesta di integrazione. L'Organo Amministrativo mette a disposizione del pubblico tale relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti.

12.3 L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa dalla relazione sulle materie all'ordine del giorno.

13. Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea possono

proporre domande anche prima dell'Assemblea, secondo le modalità ed i termini stabiliti nell'avviso di convocazione.

14. Intervento e rappresentanza in Assemblea

14.1 Sono legittimati all'intervento in Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in unica convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.

14.2 Ogni soggetto che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da un'altra persona, anche non socio, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente e indicate nell'avviso di convocazione. La delega può essere conferita anche in forma elettronica e notificata alla Società mediante invio all'indirizzo di posta certificata indicata nell'avviso di convocazione.

La rappresentanza può essere conferita solo per singole Assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

La società può designare, per ciascuna Assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.

14.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento in Assemblea e risolvere le eventuali controversie.

15. Assemblee mediante mezzi di telecomunicazione

L'Assemblea può svolgersi con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

16. Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dalla persona designata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina, su proposta del Presidente, un Segretario, anche non socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la legale costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, constatare la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni, nonché accertare i risultati delle votazioni stesse.

17. Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea - verbalizzazione

17.1 L'Assemblea ordinaria e straordinaria, in unica convocazione ovvero in prima, seconda o terza convocazione, è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze previste dalle norme di legge, anche regolamentari, pro tempore vigenti, applicabili nei singoli casi.

17.2 La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetti sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale.

17.3 Tutte le delibere dell'Assemblea devono constare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario o da notaio nei casi di legge o quando il Presidente lo reputa opportuno.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

18. Sistema di amministrazione e controllo

Ai sensi dell'articolo 2380 del codice civile la Società adotta il sistema di amministrazione e controllo regolati dai paragrafi

2, 3 e 4 dello stesso articolo 2380 del codice civile.

19. Composizione - Durata in carica.

19.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri, anche non soci, secondo quanto, di volta in volta, sarà deliberato dall'Assemblea in sede di nomina.

Non possono essere nominati alla carica di amministratori e, se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla normativa applicabile e in particolare dall'articolo 2382 del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da amministratori esecutivi e non esecutivi.

Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Inoltre, in ogni caso: (i) un numero di amministratori individuato secondo la normativa legale e regolamentare applicabile deve possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti e (ii) nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile e il genere femminile, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentare di volta in volta vigenti.

19.2 Gli amministratori sono rieleggibili e, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea all'atto della nomina, durano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

20. Nomina del Consiglio di Amministrazione

20.1 Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base delle liste di candidati presentate dai soci e depositate presso la sede ai sensi dei successivi paragrafi, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.

20.2 Hanno diritto a presentare le liste dei candidati i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari, alla data in cui le liste sono depositate presso la Società, di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale minima delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria prevista ai sensi della disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati. La titolarità del numero di azioni necessario alla

presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.

20.3 Le liste dei candidati, sottoscritte dai soci che le presentano, ovvero dal socio che ha avuto la delega a presentarle e corredate dalla documentazione prevista dal presente Statuto, dovranno essere depositate presso la sede della Società, secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente, almeno 25 (venticinque) giorni di calendario prima di quello fissato per l'Assemblea, in prima convocazione, chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello previsto per la predetta Assemblea, secondo le modalità prescritte dalla disciplina di legge e regolamentare vigente. Il deposito della lista dei candidati, effettuato conformemente a quanto indicato nel presente articolo 20.3, sarà valido anche per le convocazioni dell'Assemblea successive alla prima, ove previste.

20.4 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

20.5 Ciascuna lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore a 9, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

20.6 In ciascuna lista in cui siano inseriti non meno di 5 (cinque) candidati almeno 2 (due) candidati devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi della disciplina di legge e regolamentare vigente e del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (gli "Amministratori Indipendenti").

Inoltre, le liste con almeno 3 (tre) candidati non possono essere composte solo da candidati appartenenti al medesimo genere (maschile e femminile); ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore, salvo che le norme applicabili dispongano diversamente.

20.7 A ciascuna lista devono essere allegati, pena

l'irricevibilità della medesima:

- 1) il curriculum vitae di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali;
- 2) la dichiarazione con la quale il singolo candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità:
 - a) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza ai sensi dell'articolo 2382 del codice civile;
 - b) il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti e applicabili per ricoprire la carica di amministratore della Società;
 - c) l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e del Codice di Corporate Governance di Borsa italiana S.p.a.;
- 3) l'elenco dei soci che presentano la lista, con indicazione del loro nome, ragione sociale o denominazione, della sede, del numero di iscrizione nel Registro delle Imprese o equipollente e della percentuale del capitale complessivamente detenuta dai soci che presentano la lista;
- 4) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

La lista per la quale non sono osservate le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 20.6 che precede è considerata come non presentata. Delle liste presentate viene data notizia nei casi e con le modalità stabilite dalle normative di legge e regolamentari vigenti.

20.8 Ciascun socio, nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista - pena l'irricevibilità delle liste medesime - né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

20.9 Al termine della votazione risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, purché superiori alla metà della percentuale del capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste, da

calcolarsi al momento della votazione, con i seguenti criteri:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione, come previamente stabilito dall'Assemblea meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico progressivo indicato nella lista, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra i generi;
- b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli azionisti che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la "Lista di Minoranza") viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato con il primo numero nella lista medesima.

Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

20.10 In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'Assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

- a) 20.11 Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di tanti Amministratori Indipendenti quanti ne richiede la vigente normativa, avuto anche riguardo al segmento di quotazione delle azioni, i candidati non indipendenti (pari al numero di Amministratori Indipendenti mancanti) eletti come ultimi in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza saranno sostituiti dagli Amministratori Indipendenti non eletti della stessa lista secondo l'ordine progressivo.

Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea con le modalità e maggioranza ordinarie, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza.

20.12 Inoltre, qualora all'esito della votazione sopra indicata non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dell'unica lista presentata o, nel caso di presentazione di più liste, della Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal primo candidato non eletto, tratto dalla medesima lista, appartenente ad altro genere; così via via

fino a quando non saranno eletti un numero di candidati pari alla misura minima richiesta dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi.

Qualora il procedimento sopra descritto non assicuri, in tutto o in parte, il rispetto dell'equilibrio tra generi, l'Assemblea integra la composizione del Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

20.13 Nel caso venga presentata una sola lista, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, tutti gli amministratori verranno eletti da tale lista, secondo il relativo ordine progressivo. Tuttavia, qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non siano assicurati la presenza di un numero minimo di amministratori in possesso di requisiti di indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi, l'Assemblea provvede alla nomina con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei richiesti requisiti, in modo comunque che sia assicurato il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti in materia di indipendenza degli amministratori e di equilibrio tra i generi.

20.14 In mancanza di liste ovvero qualora sia stata presentata una sola lista e la medesima non abbia ottenuto la maggioranza di legge, nonché qualora attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti sia inferiore al numero minimo previsto dallo Statuto per la composizione del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabiliti dalla legge o dal presente statuto, avuto anche riguardo al segmento di quotazione delle azioni, e rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

20.15 Sono comunque salve diverse o ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

21. Revoca, cessazione e sostituzione degli Amministratori.

21.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più

amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile secondo quanto appresso indicato:

- a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;
- b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera (a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

21.2 In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di un numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e il rispetto dei requisiti minimi di equilibrio tra i generi richiesti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

21.3 Gli amministratori così cooptati restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

21.4 Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati con delibera dell'Assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione con efficacia dalla successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocata d'urgenza a cura degli amministratori rimasti in carica.

21.5 La perdita dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e/o dai regolamenti *pro tempore* vigenti in capo ad un amministratore non costituisce causa di decadenza qualora permanga in carica il numero minimo di componenti - previsto dalla normativa, anche regolamentare - in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

22. Presidente - Vice Presidente - Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione elegge tra i suoi

membri un Presidente e, ove lo ritenga opportuno, un Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può nominare altresì un Segretario, scegliendolo anche al di fuori dei propri membri, determinandone i compensi.

23. Riunioni del Consiglio di Amministrazione

23.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente (se eletto), in Italia ovvero in un Paese in cui la Società, direttamente ovvero tramite sue controllate o partecipate, svolge la propria attività, ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure quando ne facciano richiesta almeno due amministratori.

Il Presidente, o il Vice Presidente in caso di suo impedimento, fissa inoltre l'ordine del giorno, coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

La convocazione avviene mediante raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica con conferma di ricevimento spediti ai componenti il Consiglio di Amministrazione stesso ed ai componenti del Collegio Sindacale, almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

23.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine, dal Vice Presidente, se nominato, o dall'Amministratore Delegato, se nominato, ovvero, in caso di assenza o impedimento di questi ultimi, dal consigliere designato a maggioranza dagli intervenuti. Il Segretario, se non già nominato ai sensi dell'articolo 22 che precede, viene designato, di volta in volta, a maggioranza dei presenti.

23.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono anche svolgersi con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale

alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse possibile il collegamento, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata; qualora, in corso di riunione, venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa e saranno considerate valide le delibere sino ad allora adottate. In caso di riunioni consiliari mediante mezzi di telecomunicazione, la riunione è presieduta dal Presidente o dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti.

24. Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza (anche mediante audio e/o video conferenza) della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale, trascritto nell'apposito libro sociale e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione o dal notaio.

25. Poteri del Consiglio di Amministrazione e organi delegati

25.1 Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con espressa facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente Statuto riservano all'Assemblea.

Sono altresì attribuite all'Organo Amministrativo, a norma dell'articolo 2365 del codice civile, le seguenti competenze:

- a) le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile;
- b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;
- d) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- e) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

La competenza del Consiglio di Amministrazione a deliberare sulle suddette materie non esclude la competenza dell'Assemblea in ordine alle stesse.

25.2 Nei limiti di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri e/o ad un amministratore delegato; può delegare specifici poteri ad uno o più dei suoi membri, e nominare, su proposta dell'Amministratore Delegato, uno o più direttori generali, direttori, procuratori e

mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

25.3 Gli organi delegati riferiscono tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale - o, in mancanza degli organi delegati, gli amministratori riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale - con periodicità almeno trimestrale verbalmente nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione ovvero con relazione scritta, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, o comunque di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente.

25.4 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire uno o più comitati aventi funzioni consultive, raccomandati da codici di comportamento in materia di diritto societario promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

26. Rappresentanza legale

26.1 La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in qualsiasi sede e grado di giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice-Presidente, ove nominato.

26.2 La rappresentanza sociale spetta inoltre, nei limiti dei poteri a loro conferiti, agli amministratori delegati e al Direttore Generale, ove nominati.

26.3 Le persone cui sia stata delegata la rappresentanza della Società potranno nominare quali procuratori speciali persone anche estranee alla Società per singoli atti o categorie di atti, determinandone i compensi.

27. Compensi degli Amministratori

27.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragioni dell'ufficio. Inoltre l'Assemblea potrà assegnare agli amministratori un compenso annuale.

27.2 L'Assemblea potrà anche, se così ritenuto opportuno, determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, la cui ripartizione sarà di competenza del Consiglio di

Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

27.3 L'Assemblea può stabilire che sia corrisposta agli amministratori una indennità di fine rapporto, anche stipulando idonee coperture assicurative.

COLLEGIO SINDACALE

28. Composizione

Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti.

I componenti del Collegio Sindacale restano in carica per 3 (tre) esercizi consecutivi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che superino i limiti al cumulo degli incarichi, o per i quali ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Ai fini dell'articolo 1, comma secondo, lettere b) e c), del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, numero 162, che stabilisce i requisiti di professionalità e onorabilità, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società.

29. Nomina del Collegio Sindacale

29.1 I sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste di candidati presentate dai soci e depositate presso la sede della Società nei termini e nel rispetto della disciplina legale e regolamentare *pro tempore* vigente, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

29.2 Hanno diritto a presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri rappresentino, al momento della presentazione della lista almeno la quota di capitale sociale prevista al precedente articolo 20.2 per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di amministratore. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle

azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.

29.3 Le liste dei candidati, sottoscritte dai soci che le presentano, ovvero dal socio che ha avuto la delega a presentarle e corredate dalla documentazione prevista dal presente Statuto, dovranno essere depositate presso la sede della Società, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno ventuno giorni prima di quello della predetta assemblea, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.

Il deposito della lista dei candidati, effettuato conformemente a quanto indicato nel presente articolo 29.3, sarà valido anche per le convocazioni dell'Assemblea successive alla prima, ove previste.

29.4 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

29.5 La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. La lista potrà contenere fino a un massimo di tre candidati alla carica di sindaco effettivo e di due candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione "sindaci effettivi", sezione "sindaci supplenti") da un numero d'ordine progressivo.

29.6 Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste composte da almeno tre candidati devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato un numero di candidati conforme ai requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

29.7 Le liste devono essere corredate, pena l'irricevibilità delle medesime:

a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale

partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;

- b) da una dichiarazione dei soci che hanno presentato le liste diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dello Statuto e della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, con questi ultimi;
- c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e dallo Statuto;
- d) dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- e) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento richiesti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

29.8 Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per il deposito delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, si applicherà la normativa *pro tempore* vigente per le società con azioni quotate su mercati regolamentati.

29.9 In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, la lista si considera come non presentata.

29.10 Ciascun socio, nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista - pena l'irricevibilità delle liste medesime - né possono votare liste diverse.

29.11 La nomina del Collegio Sindacale avviene secondo quanto di seguito disposto:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza Sindaci") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi e 1 (uno) sindaco supplente;
- b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non risulti collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi dello Statuto e della disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente, con coloro che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza Sindaci (la "Lista di Minoranza Sindaci") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante sindaco effettivo - che assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale - e l'altro sindaco supplente.

In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

29.12 Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), verrà escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.

29.13 In caso venga presentata una sola lista, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risulteranno eletti tre sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

29.14 In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del collegio sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dall'assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

29.15 La presidenza del Collegio Sindacale spetta in tali ultimi casi, rispettivamente, al capolista dell'unica lista presentata ovvero alla persona nominata dall'Assemblea nel caso non sia stata presentata alcuna lista.

30. Cessazione e sostituzione dei Sindaci

30.1 Nel caso vengano meno i requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti, il sindaco decade della carica.

30.2 In caso di cessazione di un sindaco, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, a condizione che sia assicurato il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

30.3 Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue:

- a) qualora occorra sostituire sindaci tratti dalla Lista di Maggioranza Sindaci, la nomina avviene a maggioranza relativa senza vincolo di lista nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi;
- b) qualora, invece, occorra sostituire sindaci tratti dalla Lista di Minoranza Sindaci, la nomina avviene a maggioranza relativa, scegliendo fra i candidati indicati nella Lista di Minoranza Sindaci, ovvero, in subordine, nella lista che abbia riportato il terzo numero di voti, in entrambi i casi senza tenere conto dell'originaria candidatura alla carica di sindaco effettivo o supplente sempre nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

30.4 In ogni caso, dovrà essere preventivamente presentata dai soci che intendono proporre un candidato la medesima documentazione inerente a quest'ultimo quale prevista in caso di presentazione di liste per la nomina dell'intero Collegio Sindacale, se del caso a titolo di aggiornamento di quanto già presentato in tale sede.

30.5 Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci tratti dalla Lista di Minoranza Sindaci, l'Assemblea provvederà a tale sostituzione, a maggioranza relativa e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore*

vigenti in materia di rappresentanza delle minoranze e di equilibrio tra i generi, previa presentazione di candidature, corredate per ciascun candidato dalla medesima documentazione prevista in caso di presentazione di liste per la nomina dell'intero Collegio Sindacale.

30.6 In difetto di candidature presentate come qui sopra previsto, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

30.7 Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari

31. Riunioni del Collegio Sindacale

La convocazione del Collegio Sindacale è fatta dal Presidente del Collegio Sindacale con comunicazione scritta da trasmettere a ciascun sindaco effettivo almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima della data fissata per l'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. L'avviso indica il luogo, il giorno, l'orario dell'adunanza e le materie all'ordine del giorno.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi con interventi dislocati in più luoghi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, secondo le modalità indicate dal presente Statuto per il Consiglio di Amministrazione.

32. Compenso dei Sindaci

La retribuzione annuale dei sindaci viene determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, in conformità alle leggi vigenti. Ad essi spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

33. Compiti del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale assolve i compiti di vigilanza ad esso demandati dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti ed in particolare vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza degli assetti organizzativo, amministrativo e contabile adottati dalla Società e sul loro concreto funzionamento nonché sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste dalle norme in materia.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

34. Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti e applicabili.

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

35. Nomina del Dirigente Preposto

35.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, obbligatorio ma non vincolante, delibera con le maggioranze di cui all'articolo 24 del presente Statuto in merito alla nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ("Dirigente"), stabilendone la durata e il relativo compenso.

35.2 Non possono essere nominati alla carica di Dirigente e, se già nominati, decadono dall'incarico medesimo, coloro che non sono in possesso dei seguenti requisiti di professionalità:

- a) aver conseguito diploma o laurea in discipline economiche, finanziarie o attinenti alla gestione e organizzazione aziendale;
- b) aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio nell'esercizio di:
 - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi con funzioni dirigenziali presso società di capitali, ovvero;
 - funzioni amministrative o dirigenziali oppure incarichi di revisore contabile o di consulente, quale dottore commercialista, presso enti operanti nei settori creditizio, finanziario o assicurativo o in settori strettamente connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società e di cui all'articolo 3 del presente Statuto, che comportino la gestione di risorse economico - finanziarie.

35.3 Inoltre, non possono essere nominati alla carica di Dirigente e, se già nominati, decadono dall'incarico medesimo, coloro che non sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF.

35.4 Il Consiglio di Amministrazione provvede a conferire al Dirigente adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 154-bis del TUF.

35.5 Qualora il Dirigente cessi dall'incarico ovvero il rapporto di lavoro intercorrente tra il Dirigente medesimo e la Società venga interrotto per qualsiasi ragione, il Consiglio di Amministrazione provvederà senza indugio a sostituirlo nominando un altro Dirigente, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale e secondo le maggioranze di cui all'articolo 24 del presente Statuto, stabilendone durata della carica e relativo compenso.

35.6 Il Dirigente esercita i poteri e le competenze a lui attribuiti in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 154-bis del TUF, nonché delle relative disposizioni regolamentari di attuazione.

Il Dirigente partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione che prevedano la trattazione di materie rientranti nelle sue competenze.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI

36. Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

37. Bilancio di esercizio

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio, completo dello stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e della nota integrativa, nonché di tutti gli altri documenti e prospetti richiesti dalla legge.

38. Utili

38.1 L'utile netto risultante dal bilancio di esercizio, previa deduzione di una quota pari ad almeno il 5% (cinque per cento), destinata alla riserva legale ai sensi e nei limiti dell'articolo 2430 del codice civile, può essere distribuito ai soci o destinato a riserva secondo le deliberazioni assunte in proposito dall'Assemblea dei soci.

38.2 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, a norma dell'articolo 2433-bis del codice civile, la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.

39. Dividendi non riscossi

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno in cui

sono divenuti esigibili, si prescrivono a favore della Società.

PARTI CORRELATE

40. Operazioni con Parti Correlate

40.1 La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto e alle procedure adottate in materia.

40.2 Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere l'esclusione dal loro ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

40.3 Qualora sussistano ragioni di urgenza in relazione ad operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'Assemblea o che non debbano da questa essere autorizzate, il Consiglio di Amministrazione potrà approvare tali operazioni con parti correlate, da realizzarsi anche tramite società controllate, in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottate dalla Società, purché nel rispetto e alle condizioni previste dalla medesima procedura.

40.4 Qualora sussistano ragioni d'urgenza collegate a situazioni di crisi aziendale in relazione ad operazioni con parti correlate di competenza dell'Assemblea o che debbano da questa essere autorizzate, l'Assemblea potrà approvare tali operazioni in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla Società, purché nel rispetto e alle condizioni previste dalla medesima procedura. Qualora le valutazioni del Collegio Sindacale sulle ragioni dell'urgenza siano negative, l'Assemblea delibererà, oltre che con le maggioranze richieste dalla legge, anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati che partecipano all'Assemblea, sempre che gli stessi rappresentino, al momento della votazione, almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto della Società. Qualora i soci non correlati presenti in Assemblea non rappresentino la percentuale di capitale votante richiesta, sarà sufficiente, ai fini dell'approvazione dell'operazione, il raggiungimento delle maggioranze di legge.

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

41. Scioglimento e liquidazione della Società

Nel caso di scioglimento e messa in liquidazione della Società, l'Assemblea straordinaria procederà alla nomina dei liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori in caso di pluralità di liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del relativo collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

VARIE

42. Disposizioni in materia di società benefit

La Società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 3.

Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto.

La Società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla Società sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale B Impact Assessment (BIA).

43. Disposizioni finali

43.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge previste in materia, nonché alle previsioni dettate dai commi da 376 a 384 dell'art.1 della Legge 28 dicembre 2015, n.208 e allegati.

43.2 Qualora quanto previsto dal presente Statuto divenisse incompatibile con norme imperative di legge, si intenderà sostituito per legge e verrà adeguato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 25 in occasione di altre modifiche, a meno che la legge non disponga diversamente.